

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE in
vigore da 01.01.2015 – Delibera C.C. n. 64 del 23.09.2015

PREMESSA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei tributi locali, nel rispetto dei D.Lgs. 471, 472 e 473/97 e successive modificazioni.

Art. 2 – Funzionario responsabile

Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo, in presenza di deduzioni difensive, ai criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, sue condizioni economiche e simili, eventuale incertezza della normativa).

Art. 3 – Avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione

L'avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

L'avviso di contestazione o di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero presso gli uffici comunali competenti tramite personale appositamente autorizzato.

TITOLO I
CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

Art. 4 – Violazioni non sanzionabili

Ai sensi dell'art. 10 legge 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), non possono essere irrogate sanzioni nell'ipotesi in cui:

- il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria;
- gli errori nell'applicazione del tributo siano la conseguenza di precedenti accertamenti effettuati dal Comune, contro i quali i contribuenti non abbiano presentato opposizione;
- il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa;
- la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
- la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 5 – Riduzione delle sanzioni a seguito di adesione

Le sanzioni irrogate sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e integrazioni se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria provinciale, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, e della sanzione. In caso di definizione della pendenza a seguito di accertamento con adesione, sia su iniziativa dell'ufficio che del contribuente, le sanzioni sono ridotte nella misura disposta dal Dlgs 218/97 e succ. modificazioni e integrazioni.

Ai fini della Tassa Rifiuti, ove riscossa mediante iscrizione a ruolo, l'adesione si ritiene perfezionata a seguito della presentazione di apposita dichiarazione di adesione al contenuto dell'accertamento, presentata dal contribuente entro i termini per l'impugnazione dello stesso: in tale ipotesi, il Comune provvede direttamente all'iscrizione a ruolo delle sanzioni nell'importo ridotto nella misura disposta dal D.Lgs. 218/97, fatta salva la possibilità di provvedere alla successiva iscrizione a ruolo delle sanzioni nell'importo complessivo, nell'ipotesi in cui il contribuente non provveda al pagamento della cartella esattoriale nei termini, ovvero proponga ricorso nei confronti della stessa cartella.

La sanzione per il parziale/totale omesso pagamento, così come prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/97, non è suscettibile di riduzione a seguito di adesione del contribuente.

Art. 6 – Principio del favor rei

Con riferimento al disposto di cui all'art. 3 D.Lgs. 472/97, che disciplina la successione delle leggi nel tempo in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie in ossequio al principio di legalità ed al principio di favor rei, si stabilisce che, ai fini dell'individuazione della norma sanzionatoria più favorevole, si debba fare riferimento alla comparazione tra le sanzioni concretamente applicabili, in considerazione di tutti i meccanismi che in concreto determinano l'aumento o la riduzione della sanzione applicabile.

Art. 7 - Tardivo pagamento

La sanzione del 30% - prevista in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento - è ridotta di un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo inferiore al quindicesimo.

Art. 8 – Criteri per l'applicazione delle sanzioni

Di seguito, si stabiliscono i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, in relazione ai diversi tributi locali:

I.C.I. - I.M.U. - T.A.S.I.

Si specifica innanzitutto che la nozione di obbligo di denuncia, ai sensi dei principi di diritto chiariti dalla sentenza 932/2009 della Corte di Cassazione, va riferita al singolo cespite ed al singolo anno di imposta. Dunque con riferimento ad ogni cespite, si identificano le seguenti violazioni:

- a) omessa presentazione di denuncia di variazione nelle fattispecie non definite dai punti successivi;
- b) omessa denuncia di variazione connessa a rettifiche catastali non denunciate, omessa denuncia di variazione connessa a costi incrementativi di fabbricato tassabile a libro contabile, omessa dichiarazione ma in presenza di versamenti parziali;
- c) omissione totale della dichiarazione connessa ad omissione totale di versamento;
- d) infedele dichiarazione connessa a rettifiche catastali erroneamente denunciate, infedele denuncia di variazione connessa ai costi incrementativi di fabbricato tassabile a libro contabile;
- e) infedele dichiarazione non definita nelle fattispecie precedenti;
- f) presentazione di dichiarazione infedele, ovvero incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento, non incidenti sulla determinazione della base imponibile, ma che arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- g) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- h) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;

Sanzioni

- a) 100% della maggiore imposta con un minimo di 50,00 €;
- b) 150% della maggiore imposta con un minimo di 50,00 €;
- c) 200% della maggiore imposta con un minimo di 50,00 €;
- d) 100% della maggiore imposta con un minimo di 50,00 €;
- e) 50% della maggiore imposta con un minimo di 50,00 €;
- f) € 50;
- g) non inferiore a Euro 100;
- h) non inferiore a Euro 200;

T.A.R.S.U. — T.A.R.E.S — T.A.R.I.

Violazioni

- a) omessa dichiarazione non definita nelle fattispecie di cui ai punti successivi;
- b) omessa dichiarazione di ulteriore ubicazione per utenze già iscritte a ruolo, omessa presentazione di denuncia di variazione per superfici maggiori di 1.000 mq;
- c) omissione totale della dichiarazione;
- d) infedele dichiarazione con rilievo di metratura superiore di almeno 1.000 mq rispetto a quella dichiarata;
- e) infedele dichiarazione con rilievo di metratura inferiore di 1.000 mq rispetto a quella dichiarata;
- f) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- g) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

Sanzioni

- a) 100% della maggiore imposta con un minimo di € 50,00
- b) 150% della maggiore imposta con un minimo di € 50,00
- c) 200% della maggiore imposta con un minimo di € 50,00
- d) 100% della maggiore imposta con un minimo di € 50,00
- e) 50% della maggiore imposta con un minimo di € 50,00
- f) non inferiore a € 100;
- g) non inferiore a € 200.

T.O.S.A.P. o C.O.S.A.P.

CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Violazioni

- a) omessa presentazione della dichiarazione/denuncia originaria o di variazione;
- b) infedele dichiarazione/denuncia incidente sull'ammontare della tassa o del canone;
- c) presentazione di dichiarazione/denuncia infedele non incidente sull'ammontare della tassa o del canone, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- d) compilazione incompleta o infedele di questionari; mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

Sanzioni

- a) 200% della maggiore imposta con un minimo di € 50,00;
- b) 100% della maggiore imposta con un minimo di € 50,00
- c) € 50;
- d) non inferiore a € 100;
- e) non inferiore a € 200.

Art. 9 – Violazioni continuate

Con riferimento al disposto di cui all'art. 12 D.Lgs. 472/97, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione dando possibilità di applicare un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, in caso di più violazioni della medesima disposizione o di diverse disposizioni, il funzionario responsabile del tributo ha la facoltà di applicare, nell'ambito dei tributi locali, l'istituto della violazione continuata, come disciplinato dall'art. 12, comma 5 D.Lgs. 472/97, come modificato dall'art. 2 D.Lgs. 99/2000, laddove ne ravvisi i presupposti di merito, e laddove le percentuali di incremento della sanzione base determinabili a sua discrezione comportino una sanzione complessivamente inferiore a quella che si determinerebbe per tramite del cumulo materiale.

In ossequio alla previsione del suddetto articolo, è possibile applicare una sanzione unica, commisurata sulla sanzione base, dapprima identificata e incrementata dal 25% al doppio ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo di legge, e quindi ulteriormente aumentata dalla metà al triplo, in tutte le ipotesi in cui violazioni della stessa indole vengano commesse in periodi di imposta diversi.

La maggiorazione della sanzione unica avviene a discrezione del Funzionario Responsabile del Tributo che la determina sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 7, del D.Lgs 472/97 ed in via eccezionale rispetto a quanto disciplinato circa i criteri di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 precedente.

Art. 10 – Recidiva

Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 3 D.Lgs. 472/97, che detta la disciplina della recidiva, si stabilisce il criterio per cui in ipotesi di recidiva semplice (una unica violazione nel precedente periodo di tre anni) la sanzione da irrogarsi viene aumentata in misura non inferiore ad un terzo, mentre, in ipotesi di recidiva reiterata (più di una violazione nel precedente periodo di tre anni), detta sanzione viene aumentata della metà.

Art. 10 Bis– Riduzione della sanzione sproporzionata

Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 4 D.Lgs. 472/97, che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione medesima, si stabilisce che

detta sproporzione ricorra allorché l'ammontare della sanzione sia superiore al doppio del tributo dovuto.
In tal caso, la sanzione viene ridotta a tale misura (doppio del tributo dovuto).

TITOLO II

NORME FINALI

Art. 11 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1.01.2015.